

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 6 MARZO 1968

(92^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERMANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle Forze armate dell'ex impero austro-ungarico dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920 » (73) (D'iniziativa dei senatori Vidali e Fiore); « Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle Forze armate dell'ex impero austro-ungarico durante la prima guerra mondiale » (2840) (D'iniziativa dei deputati Mitterdorfer ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione del disegno di legge n. 2840, con assorbimento del disegno di legge numero 73):

PRESIDENTE	Pag. 1130
ANGELILLI	1130
DI NARDO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	1130
SAXL	1130
VALSECCHI, relatore	1130

« Integrazione e modifica dell'articolo 28, secondo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori »

(2787) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1128, 1130
BETTONI, relatore	1128, 1129
DI NARDO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	1129
FIORE	1129
TREBBI	1129

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bera, Bermani, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Brambilla, Caponi, Coppi, Di Prisco, Fiore, Guarnieri, Lopardi, Macaggi, Pezzini, Rotta, Samaritani, Saxl, Torelli, Trebbi, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Zane.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, interviene il senatore Angelilli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Di Nardo.

VALSECCHI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Integrazione e modifica dell'articolo 28, secondo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori » (2787) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione e modifica dell'articolo 28, secondo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e la istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è sostituito dai seguenti:

« Alle Gestioni speciali sovrintendono i Consigli di amministrazione degli Istituti, integrati da due rappresentanti dei lavoratori, da un rappresentante dei datori di lavoro e dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

I rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui al comma precedente sono designati dalle associazioni sindacali più rappresentative esistenti nella provincia, per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro ».

BETTONI, relatore. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, il disegno di legge in discussione è molto semplice e di modesta importanza.

Si tratta di concedere al Ministero del lavoro di avere negli organi periferici della Gestione speciale delle case per i lavoratori quella rappresentanza che esso già ha negli organi centrali.

Come è noto, la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e la istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori, stabilisce all'articolo 20 che gli organi della Gestione case per lavoratori sono, oltre al Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci. In entrambi gli organi collegiali è rappresentato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nell'ambito di ciascuna provincia tale attività patrimoniale è affidata agli Istituti autonomi per le case popolari. A questo fine presso i suddetti enti è istituita, in base all'articolo 28 della legge n. 60, una Gestione speciale per l'amministrazione dei fondi e la contabilizzazione delle spese inerenti allo svolgimento dei piani della GESCAL. Alle predette Gestioni speciali sovrintendono, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 28 sopra ricordato, i Consigli di amministrazione degli stessi Istituti autonomi per le case popolari, integrati con due rappresentanti dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative esistenti nella provincia.

Ora, mentre sul piano nazionale il Ministero del lavoro è presente con propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione della GESCAL e nel relativo Collegio sindacale, altrettanto non può dirsi per i Consigli di amministrazione sul piano provinciale. La formulazione del secondo comma dell'articolo 28, pertanto, è lacunosa, non prevedendo appunto l'inclusione del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro nei Consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari. Fra l'altro, va sottolineato che il medesimo direttore è anche membro sia della Commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi della GESCAL, sia del Comitato provinciale della stessa GESCAL, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471.

A tale lacuna intende avviare il provvedimento in discussione; ed io mi permetto di invitare gli onorevoli colleghi ad approvarlo così come è già stato fatto dall'altro ramo del Parlamento.

TREBBI. Signor Presidente, vorrei fare una sola osservazione, che non concretizzerò in un emendamento perchè, essendo ormai agli ultimi giorni di questa legislatura, qualsiasi modifica apportata oggi solleverebbe il problema di rimandare il provvedimento all'altro ramo del Parlamento, con la prospettiva che non possa essere approvato.

Non posso, tuttavia, non rilevare che la scelta di due rappresentanti dei lavoratori designati dalle associazioni sindacali più rappresentative esistenti nella provincia è un sistema che già in altre occasioni ha dato luogo a grosse discriminazioni, come tutti ben sanno. In molte province, con decisioni veramente arbitrarie, si è arrivati a designare rappresentanti di associazioni che non sono le più rappresentative, lasciando fuori i rappresentanti delle organizzazioni veramente più importanti. Mi riferisco in modo particolare ai rappresentanti della Confederazione generale italiana dei lavoratori.

Un fatto di questo genere non dovrebbe ripetersi nel caso che stiamo esaminando. Comunque, nel dichiarare che voterò a favore del disegno di legge, chiedo al rappresentante del Governo di darci formale assicurazione che saranno impartite disposizioni affinché queste discriminazioni non abbiano più a verificarsi.

BETTONI, *relatore*. La preoccupazione espressa dal senatore Trebbi è giustificata e non è la prima volta che tale discorso viene sollevato. Molte volte la scelta di questi rappresentanti dei lavoratori è arbitraria, tanto è vero che da più parti è stata fatta la proposta di consentire agli interessati di eleggere direttamente i propri rappresentanti. Mi rendo conto, però, che seguire questo criterio comporta notevoli difficoltà.

FIORE. Basterebbe mettere tre rappresentanti anzichè due.

BETTONI, *relatore*. Nel caso specifico, comunque, sebbene il rilievo sia sempre valido, debbo far rilevare che non si tratta di un'innovazione, perchè l'unica innovazione è costituita dall'introduzione nei Consigli

di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Fatta questa considerazione, desidero associarmi alla richiesta del collega Trebbi affinché, per quanto possibile, nella designazione dei rappresentanti dei lavoratori si tenga conto delle associazioni sindacali più rappresentative, pur dovendo riconoscere che non sempre è facile individuare quali esse siano.

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli senatori, concordo con quanto è stato detto dall'onorevole relatore.

Con il disegno di legge n. 2787, di iniziativa del Ministero del lavoro, viene modificato il secondo comma dell'articolo 28 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e la istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori.

Le modifiche consistono: primo, nel prevedere l'inserimento del rappresentante del Ministero del lavoro, e precisamente del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, in seno al Consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari chiamato a sovrintendere alla Gestione speciale per l'amministrazione dei fondi e la contabilizzazione delle spese inerenti allo svolgimento dei piani Gescal; secondo, nel prevedere che la designazione da parte delle organizzazioni sindacali più rappresentative esistenti nella provincia dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, per la nomina in seno al Consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari, sia fatta per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro.

A questo proposito vorrei dare ampie assicurazioni al senatore Trebbi che i rappresentanti dei lavoratori verranno scelti fra quelli facenti parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Concludendo, invito gli onorevoli senatori a dare il loro voto favorevole a questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Vidali e Fiore: « Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle Forze armate dell'ex impero austro-ungarico dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920 » (73) e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Mitterdorfer ed altri: « Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle Forze armate dell'ex impero austro-ungarico durante la prima guerra mondiale (2840) (Approvato dalla Camera dei deputati). Approvazione del disegno di legge n. 2840 con assorbimento del disegno di legge n. 73

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Vidali e Fiore: « Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle Forze armate dell'ex impero austro-ungarico dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920 » e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Mitterdorfer, Dietl e Vaja: « Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle Forze armate dell'ex impero austro-ungarico durante la prima guerra mondiale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Desidero ricordare alla Commissione che il disegno di legge n. 73, presentato dai senatori Vidali e Fiore fin dal 1965, era stato approvato dalla nostra Commissione in sede referente ed era stata preparata anche la relazione da presentare in Assemblea. Tale disegno di legge, tuttavia, non ha avuto seguito, per cui, essendo stato presentato ed approvato dall'altro ramo del Parlamento un analogo disegno di legge, li discuteremo entrambi congiuntamente.

V A L S E C C H I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, il disegno di legge n. 2840 sottoposto al nostro esame, insieme all'altro n. 73 d'iniziativa dei senatori Vidali e Fiore che è già stato approvato in sede referente dalla nostra Commissione, si collega al contenuto del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, col quale si considerava valido, agli effetti delle prestazioni assicurative di invalidità e vecchiaia, il periodo effettivo di servizio militare prestato nelle Forze armate italiane tra le date 25 maggio 1915-1° luglio 1920. Il regio decreto-legge non contemplava la posizione dei cittadini italiani delle province redente (Bolzano, Trento, Gorizia, Trieste) che avevano prestato servizio nelle Forze armate dell'ex impero austro-ungarico, i quali, con la vittoriosa fine della guerra 1915-18, entravano a far parte della comunità nazionale italiana a tutti gli effetti.

Si veniva così a stabilire, forse involontariamente, una differenza di trattamento fra cittadini italiani a seconda che avessero prestato servizio nell'esercito italiano o nell'esercito dell'ex impero austro-ungarico. E la discriminazione si è fatta più stridente da quando i benefici previsti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935 furono estesi ai cittadini italiani che durante l'ultima guerra combatterono in formazioni fasciste contro il popolo italiano (legge 28 febbraio 1958, numero 55).

Dal punto di vista del numero dei beneficiari del provvedimento, si può calcolare che essi assommino a circa 23.800 — queste sono le cifre che risalgono al 1965, ma credo che non siano eccessivamente mutate — così distribuiti: 18.800 godenti di pensione di vecchiaia, 3.000 di pensione di invalidità e 2.000 di pensione per i superstiti.

L'onere che ne deriva, calcolato dagli uffici dell'Istituto della previdenza sociale, ammontava, nel 1965, a circa 520 milioni annui (adesso sarà forse leggermente diminuito), dei quali 412 milioni per pensioni di vecchiaia, 64 milioni per pensioni di invalidità, 44 milioni per pensioni ai superstiti.

L'onere di 520 milioni è a carico del fondo adeguamento pensioni e costituisce lo 0,05 per cento dell'onere annuo del fondo, per cui si può ritenere che esso possa essere sopportato senza variazioni delle aliquote contributive o del contributo statale correlativo.

A maggiore conforto per il sostegno di questa iniziativa, si rileva anche che l'onere è destinato a ridursi perchè il gruppo di cui si parla costituisce un gruppo chiuso.

Come ho già detto all'inizio, la nostra Commissione ha già approvato il disegno di legge n. 73 in sede referente, per cui mi permetto di invitare gli onorevoli colleghi a dare anche questa volta il loro voto favorevole al provvedimento, tenendo presente che esso, oltre ad essere un atto di giustizia, servirà anche a normalizzare i rapporti fra le nostre popolazioni dell'Alto Adige.

S A X L . Nulla vi è da aggiungere a quanto detto nella sua relazione dal senatore Valsecchi. Soltanto in merito all'onere vi è da rilevare che, essendo trascorso parecchio tempo da quando noi approvammo, in sede referente, il disegno di legge n. 73 in questa Commissione, esso da 520 milioni si è ridotto a 350 milioni, secondo quanto risulta da uno studio fatto, se non erro, dal Ministero competente. Mi sembra, pertanto, che questo onere possa essere senz'altro facilmente sopportato.

In merito non vorrei aggiungere altro, perchè le varie questioni sono state ampiamente approfondite in occasione della discussione in sede referente del disegno di legge n. 73. Desidero soltanto far presente che si tratta di un provvedimento che rende giustizia ad una categoria di cittadini italiani che da anni l'attende e dare atto della delicatezza politica che vi è stata e che sarà molto apprezzata dalla popolazione dell'Alto Adige. Ringrazio, pertanto, il Presidente, il Governo e tutti i membri della Commissione e dichiaro che voterò a favore del provvedimento.

F I O R E . Quella oggi al nostro esame è una vecchia questione che era già stata affrontata nell'altra legislatura alla Camera dei deputati; per meglio dire, vennero presentate due proposte, le quali poi furono riunite in un testo unico, che venne approvato il 26 settembre 1962. Senonchè esso giunse al nostro esame a fine legislatura e non facemmo a tempo ad approvarlo a nostra volta. Poi è avvenuto quello che hanno già ricordato l'onorevole Presidente ed il senatore Valsecchi. Ritengo, pertanto, che questo disegno di legge debba essere senz'altro approvato per le ragioni ampiamente esposte. Tutti i cittadini italiani, infatti, per il periodo della guerra 1915-18 hanno diritto ai contributi figurativi in base all'articolo 36 del decreto-legge n. 1827 del 1935 e non si può continuare a fare una discriminazione fra i vari cittadini, soprattutto dopo quanto è avvenuto con la legge del 1958, che ha esteso tale beneficio anche a tutti coloro che hanno combattuto contro le nostre formazioni.

A N G E L I L L I . Dichiaro che voterò a favore del provvedimento n. 2840.

D I N A R D O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non ho nulla da aggiungere a quanto è già stato detto. Il disegno di legge n. 2840, come gli onorevoli senatori hanno potuto constatare, tende a riconoscere il periodo di servizio militare effettivo prestato nelle Forze armate dell'ex impero austro-ungarico durante la prima guerra mondiale, così come previsto dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Per quanto concerne l'onere finanziario, debbo confermare quanto detto dal senatore Saxl, cioè che l'onere di 520 milioni previsto nel 1965 è sceso oggi a circa 320-330 milioni.

Invito, pertanto, la Commissione ad approvare il provvedimento trasmessoci dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

92ª SEDUTA (6 marzo 1968)

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 2840, di cui do lettura:

Art. 1.

I benefici previsti dall'articolo 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dall'articolo 3 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono estesi agli assicurati e pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei territori già facenti parte dell'ex impero austro ungarico per il periodo di servizio militare effettivo prestato nelle forze armate austriache dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920, e documentato secondo le norme vigenti.

(È approvato).

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente legge sarà a carico del Fondo adeguamento pen-

sioni costituito con legge 4 aprile 1952, n. 218.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore dalla data della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Resta inteso, non facendosi osservazioni in contrario, che il disegno di legge n. 73 è assorbito dal provvedimento che abbiamo testè approvato.

La seduta termina alle ore 10,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari